

Reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefisco

7 Ottobre 2026



Per individuare i lavori edili affidati in subappalto per i quali opera il meccanismo del *reverse charge* (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972), occorre fare riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, dal 1° aprile 2025, l'inversione contabile non trova più applicazione per le prestazioni che sono state classificate al di fuori della Sezione F relativa alle "Costruzioni".

Questa la **Risposta** fornita nell'ambito della manifestazione *Telefisco 2026*, organizzata dalla stampa specializzata lo scorso 24 settembre 2026, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'impatto della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, sull'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni edili realizzate in subappalto (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972).

Il chiarimento si è reso necessario visto che, in base alla nuova classificazione, le attività del settore edile sono ancora racchiuse nella Sezione F (codici da 41 a 43), ma alcune di esse sono state collocate in altre Sezioni. Pertanto, occorre precisare se queste ultime fossero ancora soggette a *reverse charge* quando affidate in subappalto, ovvero se dovessero considerarsi escluse in quanto non più considerate attività riconducibili all'edilizia.

Come noto, infatti, l'art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972 prevede l'inversione contabile per le **prestazioni di servizi rese** nel settore edile da **subappaltatori** nei **confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione** di immobili, dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Poiché la norma non individua le singole prestazioni, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che deve farsi riferimento alle **attività riconducibili alla Sezione F («Costruzioni») della classificazione ATECO** (CM n. 37/E del 29 dicembre 2006).

Ora, nella risposta fornita durante *Telefisco*, l'Agenzia, in linea con le indicazioni fornite in passato, ha precisato che l'**applicazione del *reverse charge* resta subordinata alla riconducibilità della prestazione resa in subappalto** in una delle **attività elencate nella Sezione F della classificazione ATECO vigente**. Dal 1° aprile 2025, quindi, il riferimento è alla sezione F della nuova ATECO 2025.

Ne consegue che le **attività** che, in base alla nuova classificazione, **non sono più comprese nella Sezione F** non rientrano più **nemmeno nell'ambito operativo del *reverse charge* previsto per i subappalti** edili dalla citata lett. a, dell'art.17, co.6, del DPR 633/1972. È il caso del **restauro di edifici storici**, che in ATECO 2007 era classificato nel codice 41.20.00 («Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», Sezione F), mentre, in **ATECO 2025**, è **confluito nel codice 91.30.01** («Conservazione e restauro del patrimonio culturale»), appartenente alla Sezione S. Per l'Agenzia, pertanto, a decorrere **dal 1° aprile 2025 le prestazioni di restauro di edifici storici non sono più soggette a *reverse charge*** e l'IVA va assolta secondo le regole ordinarie.

Comunque, la risposta dell'Agenzia delle Entrate lascia un **“vuoto” interpretativo** circa gli impatti della nuova classificazione ATECO sulle **prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento** relative a edifici, soggette al meccanismo del *reverse charge* di cui all'art. 17, co. 6, lett a-ter), del medesimo DPR 633/1972, a prescindere se siano rese o meno in subappalto.

Rispetto a tali fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, già nella prima Circolare emanata sul tema (CM 14/E/2015), ha elencato le prestazioni riconducibili alla *“demolizione”*, *“installazione di impianti”* e al *“completamento”* di edifici soggette al meccanismo, facendo riferimento a specifici codici attività compresi nella Sezione F dell'allora classificazione ATECO 2007.

Anche relativamente a tali prestazioni, dunque, con l'attuale ATECO 2025, alcune attività potrebbero risultare ricondotte a codici diversi da quelli richiamati dalla citata Circolare, per cui, anche per queste, resta da chiarire l'applicabilità, o meno, del meccanismo di inversione contabile.

Ad **avviso dell'ANCE**, in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia, il **criterio ora espresso con riferimento alle prestazioni rese in subappalto** (di cui alla lett.a, del citato art.17) **non può essere esteso automaticamente anche a questa ulteriore ipotesi** di applicazione del meccanismo (di cui alla lett.a-ter del medesimo art.17).

Quest'ultima, infatti, a differenza di quella relativa al subappalto che comprende l'intero settore edile individuato dalla Sezione F, è circoscritta solo a determinate prestazioni, cosicché **si ritiene che, per queste, continui ad operare il reverse charge anche se, con ATECO 2025, dovessero essere classificate con un codice diverso** rispetto al passato.

In sostanza, ai fini dell'applicazione dell'inversione contabile alla *“demolizione”*, *“installazione di impianti”* e *“completamento”* di edifici (di cui alla lett. a-ter, co.6, dell'art.17), si ritiene corretto, in attesa di indicazioni precise dell'Agenzia delle Entrate, considerare l'oggettività della prestazione e la sua riconducibilità alla descrizione dell'attività indicata dalla precedente CM 14/E/2015, indipendentemente dal nuovo codice assegnato.

In conclusione, dunque, con riferimento all'applicazione del *reverse charge* in edilizia previsto dall'art.17, co.6, del DPR 633/1972:

- per le prestazioni di cui alla **lett. a)**, occorre verificare che l'attività sia riconducibile alla sezione F di ATECO 2025; in caso contrario, come per il restauro di edifici storici, si applica l'IVA con le regole ordinarie;
- per le prestazioni di cui alla **lett. a-ter)**, si ritiene corretto fare riferimento al tipo di prestazione indicato dalla Circolare n. 14/E del 2015, indipendentemente dal codice ATECO assegnato, in attesa di un aggiornamento della circolare.

Allegati

[Risposta](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche

Fiscali

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

politichefiscali@ance.it